



## Istituto Comprensivo Statale "A. Gramsci"

Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondaria di I grado

via Matteotti, 51 – 30010 Camponogara (VE)

☎ 041 46 21 57    🖨 041 51 59 462    ✉ veic820001@istruzione.it

Codice Scuola **VEIC820001**- Codice Fiscale **82011020276** - Codice Univoco **UF1DoM**

sito web: [www.icgramscicamponogara.gov.it](http://www.icgramscicamponogara.gov.it)



### DEROGHE AL LIMITE MINIMO DI FREQUENZA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

#### Riferimenti normativi

Il D. Lgs. 59/2004, all'art. 11, comma 1, stabilisce che *"ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite"*.

Il D. Lgs. 62/2017 e i successivi Decreti Ministeriali 741/2017 e 742/2017 nulla hanno innovato per l'accertamento della validità dell'anno scolastico per le alunne e gli alunni frequentanti la scuola secondaria di I grado.

Pertanto, come in precedenza, ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di **almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Spetta al collegio dei docenti, con propria delibera, stabilire eventuali deroghe al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico. Tali deroghe possono essere individuate per casi eccezionali, debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunna o dall'alunno consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale.

Viene ritenuto necessario stabilire criteri generali per dare trasparenza all'operato dei Consigli di Classe nella valutazione degli studenti in sede di scrutini finali.

## DEROGHE AL LIMITE MINIMO DI FREQUENZA

### Delibera del Collegio Docenti del 16/05/2018

Premesso che tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono quotidianamente registrate dai docenti sul Registro di Classe elettronico che fornisce in tempo reale la percentuale di assenze di ogni studente, sia giustificate sia non giustificate.

Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano:

1. Motivi di salute pari o superiori a 5 giorni (*ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, anche certificati dal medico di famiglia*), visite specialistiche ospedaliere e day hospital (*anche riferite ad un giorno*).
2. Motivi personali e/o familiari (*provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gravi patologie, lutti dei componenti del nucleo familiare*).
3. Assenze o uscite anticipate per attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (*massimo il 10%*).
4. Partecipazione ad attività organizzate dalla scuola o alle quali la scuola ha aderito (*campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF, visite guidate, viaggi d'istruzione, attività di orientamento, stage, partecipazione a concorsi e manifestazioni, ecc ...*).
5. Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
6. Assenze per raggiungere, in prossimità di festività particolarmente sentite, familiari lontani.

Le deroghe sono applicabili alle **assenze debitamente documentate**, anche attraverso autocertificazioni dei genitori o degli esercenti la patria potestà, a condizione, comunque, che non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Le ore scolastiche svolte in attività di recupero, in progetti del POF, in maniera aggiuntiva rispetto alle ore di lezione curriculare e debitamente certificate dal docente referente, costituiscono un bonus del 20% per lo studente da portare in riduzione delle assenze legate alle materie di riferimento. Il bonus si acquisisce a condizione che il corso sia stato frequentato per almeno due terzi dell'intero ammontare.

I casi eccezionali non contemplati dal presente regolamento saranno oggetto di valutazione nei Consigli di Classe.

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (*sia essa giustificata o ingiustificata*), effettuata durante l'anno scolastico, verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.